



LA RETTRICE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co.1;
- VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art.5, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
- PRESO ATTO del D.M. 6 giugno 2023 n. 96 recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica di atenei approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- TENUTO CONTO della comunicazione del MUR Registro ufficiale U. 0017702 del 5 ottobre 2023 nostro prot. 234256 del 6 ottobre 2023;
- TENUTO CONTO della successiva comunicazione del MUR Registro Ufficiale U: 0018691 del 13-10-2023 nostro prot. 242944 del 13 ottobre 2023;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. n. 207006) del 30 novembre 2018;
- VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54332);
- PRESO ATTO che i componenti della Commissione didattica sono stati informati nella riunione del 10 ottobre 2023;
- VISTE le Delibere del Senato Accademico nella seduta del 17 ottobre 2023 e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2023 di approvazione della suddetta modifica;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 24 ottobre 2023;
- VISTA la comunicazione nostro prot. 292897 del 30 novembre 2023 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dal CUN nell'Adunanza del 15 novembre 2023 nonché il conseguenziale provvedimento direttoriale di approvazione della modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;



RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1222 del 7 novembre 2023 (prot. 267708) con il quale è stato attestato che le modifiche apportate al Regolamento didattico di Ateneo del 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54332) sono esclusivamente riferite ai punti suindicati nella nota MUR Registro ufficiale U. 0017702 del 5 ottobre 2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, l'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo come integrato dal D.M. del 6 giugno 2023, n. 96, nel testo di seguito riportato.

Parte Generale - Titolo I

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a. per regolamento generale sull'autonomia, il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004;
- b. per corsi di studio i corsi di laurea e di laurea magistrale;
- c. per Dipartimento di riferimento, il Dipartimento nel quale è incardinato il Corso di studio;
- d. per Dipartimento promotore il Dipartimento che contribuisce all'offerta formativa del corso di studio in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva;
- e. per Scuola, la struttura che coordina le attività didattiche dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione e che cura la gestione dei relativi servizi;
- f. per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- g. per titolo di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario di primo e di secondo livello;
- h. per classi di appartenenza dei corsi di studio, o più brevemente classi, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, al termine dei quali si conseguono titoli di studio aventi identico valore legale;



- i. per settori scientifico-disciplinari, i settori determinati dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 ottobre 2000 e successive modificazioni;
- j. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico disciplinari culturalmente e professionalmente affini;
- k. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale all'acquisizione delle quali il corso di studio è finalizzato;
- l. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m. per credito formativo universitario, o più brevemente credito, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, secondo la normativa vigente;
- n. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Articolo 2

Oggetto del regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei corsi di studio e di specializzazione offerti dall'Università degli Studi di Firenze, in conformità alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento è costituito da una parte generale, che detta norme comuni a tutti i corsi di studio e di specializzazione, e da una seconda parte che contiene gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio.
3. Per quanto riguarda il funzionamento dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione si fa rinvio a quanto previsto, rispettivamente, negli articoli 33, 47 e 48 dello Statuto e nel Regolamento di istituzione e di funzionamento delle Scuole di specializzazione.
4. In ciascun Consiglio di Corso di Studio partecipa una rappresentanza elettiva di studenti di numero compreso tra tre e sette, a seconda della numerosità degli studenti iscritti al Corso di studio, come previsto nel Regolamento sulle rappresentanze studentesche, che disciplina anche le modalità di elezione e la durata della carica.

Articolo 3

Titoli di studio



1. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo sono: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, i Master universitari di primo e secondo livello. A coloro che abbiano conseguito la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le qualifiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali abbiano conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509.

2. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di laurea a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.

Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

3. L'Ateneo rilascia altresì attestati di frequenza ai Corsi di perfezionamento e ai Corsi di Formazione e aggiornamento professionale.

4. Il diploma dei corsi di studio indica la classe di appartenenza e la denominazione del corso.

5. L'Ateneo rilascia, in applicazione della normativa vigente, secondo procedure definite dal Senato Accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'Unione Europea, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, le principali indicazioni relative al percorso formativo seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Articolo 4

Istituzione e modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Istituzione e modifica dei corsi di studio

L'istituzione dei corsi di studio o modifica di quelli esistenti, è deliberata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che coordina il Corso di studio e che inoltra agli organi la proposta.



Le strutture didattiche o gli organismi individuati dal Senato Accademico provvedono alla preventiva consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni nonché delle rappresentanze studentesche. I progetti dovranno contenere quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente, ed essere inviati al Ministero tramite procedura informatica.

2. Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

L'attivazione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che coordina il Corso di studio e che inoltra agli organi la proposta. L'attivazione dei Corsi di studio è deliberata nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, quantitativi e qualitativi della docenza dei corsi di studio in conformità alla normativa vigente, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e delle delibere assunte dagli Organi Accademici, previo parere del Nucleo di Valutazione interna. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, entro la scadenza stabilita dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può, in relazione alla disponibilità delle risorse, differire l'attivazione dei corsi.

3. In sede di programmazione didattica annuale, su proposta dei Consigli di Corso di studio, i Dipartimenti che contribuiscono alle attività didattiche, previo parere e con il coordinamento della Scuola, assegnano a ciascun corso di studio le proprie risorse di personale docente necessarie alla attivazione delle relative attività formative e assegnano altresì i compiti didattici ai professori ed ai ricercatori afferenti ai Dipartimenti.

4. Con cadenza triennale a partire dalla data di attivazione del corso di studio il Senato Accademico valuta, anche sulla base di apposita relazione del Nucleo di Valutazione interna dell'Ateneo, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

5. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, e disciplina il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni ed il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al Ministero competente.

Articolo 5

Valutazione delle attività didattiche



1. Per la valutazione dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica, l'Ateneo definisce un modello di rilevazione, unico per tutti i corsi di studio, al fine di raccogliere informazioni e opinioni dagli studenti, secondo le direttive del Senato Accademico e previo parere del Nucleo di Valutazione interna, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati a conoscenza dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi di studio interessati e delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 6 per gli interventi di competenza.
2. I risultati della rilevazione, che dovrà estendersi anche agli esiti occupazionali, questi ultimi acquisiti anche attraverso dati in possesso di rappresentativi enti esterni, costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e saranno utilizzati anche al fine di una revisione periodica dei regolamenti didattici dei corsi di studio in particolare per quanto attiene al numero dei crediti da assegnare alle attività formative.
3. La Commissione di cui all'articolo 6 potrà proporre forme aggiuntive di rilevazione delle opinioni degli studenti concernenti gli aspetti di specifico interesse dei Corsi di studio e dei Dipartimenti di riferimento degli stessi.

Articolo 6

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Per ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti quale osservatorio permanente sulle attività didattiche.
2. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna.

Articolo 7

Autonomia didattica: gli ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio, di cui alla seconda parte del presente regolamento, nel rispetto del decreto generale sulla autonomia, dei successivi decreti ministeriali e della presente parte generale, contengono in particolare:
 - a. la denominazione del corso di studio, con la relativa classe di appartenenza, nonché la formulazione degli obiettivi formativi del corso stesso;
 - b. il quadro generale delle attività formative;
 - c. i crediti assegnati alle diverse tipologie di attività formative, riferendoli, quando previsto, ad ambiti e settori scientifico disciplinari nel loro complesso;



d. le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, sia ad accesso libero sia ad accesso programmato, indicano le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica di tali conoscenze e gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva. Gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale prevedono requisiti curriculari per l'accesso e una verifica della preparazione personale.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. In sede di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, saranno specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Articolo 8

Criteria di accesso ai corsi di studio e recupero obblighi formativi aggiuntivi

1. L'Ateneo favorisce la libera scelta del corso di laurea da parte degli studenti.

Per favorire un soddisfacente percorso curricolare da parte degli studenti, i Corsi di studio, nell'ambito dei propri regolamenti didattici, avvalendosi del coordinamento della Scuola, determinano ai sensi della normativa vigente, le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso libero che, senza ostacolare l'iscrizione dello studente, consentano di verificare l'adeguatezza della preparazione dello stesso e di individuare gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi. I Corsi di studio, avvalendosi del coordinamento della Scuola, adottano i provvedimenti atti a fornire agli studenti strumenti adeguati all'assolvimento di tali obblighi formativi aggiuntivi.

2. I Corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti di accesso e i requisiti curriculari, nonché le modalità della verifica dell'adeguata preparazione personale, imprescindibili per poter seguire con adeguato profitto il percorso della laurea magistrale.

3. I suddetti requisiti devono essere acquisiti, prima dell'iscrizione alla laurea magistrale, anche attraverso l'iscrizione a corsi singoli.

Articolo 9



Condizioni di attivazione dei corsi di studio

1. Su proposta del Corso di studio, il Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori, dispone, sulla base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta formativa del Ministero, che i corsi di laurea attivati nella stessa classe, i corsi di laurea a doppia classe e i corsi di laurea che, pur appartenendo a classi diverse, vengano dichiarati affini, attivino insegnamenti di base e caratterizzanti per almeno 60 crediti comuni, da collocarsi di norma al primo anno di corso, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
2. Su proposta del Corso di studio, il Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori, dispone inoltre sulla base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta formativa del Ministero, che i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nella stessa classe e i corsi di laurea e di laurea magistrale che, pur appartenendo a classi diverse, risultino affini, differenzino i loro percorsi curriculari per un numero di crediti pari ad almeno 40 per i corsi di laurea e ad almeno 30 per i corsi di laurea magistrale, rispettivamente nei settori di base e caratterizzante per la laurea e caratterizzante per la laurea magistrale.

Articolo 10

Autonomia didattica: i regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui all'articolo precedente, necessarie per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi di studio, emanate in conformità all'articolo 12 del regolamento generale sull'autonomia didattica, sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio adottati dal Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori e previo parere della Scuola interessata, secondo la procedura e con le modalità previste dallo Statuto dell'Università di Firenze. Dette disposizioni contengono:
 - a. l'elenco degli insegnamenti con la indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e della eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b. i crediti relativi ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività formativa di cui al punto precedente, nel rispetto del totale dei crediti assegnato ai settori scientifico-disciplinari o altra attività formativa;
 - c. l'individuazione di apposite modalità organizzative rivolte specificatamente a studenti impegnati in attività lavorative;
 - d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e. le propedeuticità;



- f. le modalità per definire la corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal corso e quelli acquisiti presso altre istituzioni universitarie nazionali o estere e o soggetti esterni all'università;
 - g. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto, in conformità con il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di studio a distanza (e-Learning) dell'Università degli Studi di Firenze;
 - h. le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria di una delle lingue ufficiali dei paesi membri dell'Unione Europea con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
 - i. l'obbligo di frequenza per particolari attività formative, regolamentato dal Corso di studio, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 6;
 - l. i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti che si trasferiscono da altre Università, fatto salvo il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare, acquisiti dagli studenti che si trasferiscono all'interno della stessa classe di laurea e di laurea magistrale. Per il riconoscimento di crediti acquisiti presso le Università telematiche si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, dei decreti sulle classi di laurea e laurea magistrale del 16 marzo 2007.
2. I Corsi di studio possono riconoscere, quali crediti acquisiti dallo studente, competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate. Possono riconoscere altresì conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
- I crediti riconoscibili, ai sensi del presente comma, non possono comunque superare la soglia di 12 sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
- I crediti già riconosciuti nei corsi di laurea non possono essere acquisiti con nuovo riconoscimento nei corsi di laurea magistrale.
- I crediti relativi alla conoscenza di una lingua possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo o anche esterne appositamente accreditate mediante convenzione approvata dal Senato Accademico su proposta dei Corsi di studio.

Articolo 11

Internazionalizzazione dei corsi di studio

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti corsi di studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l'Università convenzionata.



2. Gli accordi possono prevedere un reciproco riconoscimento di equipollenza (titolo doppio) e, ove possibile, un titolo congiunto. Il corso di studio o il curriculum specifico concordato fra le parti interessate può essere attivato all'interno di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università interessate, approvata dagli organi accademici competenti.
3. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
4. Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l'Ateneo favorisce l'attivazione di singoli insegnamenti, master e corsi di studio in lingua straniera.
5. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi, a qualsiasi livello di corso di studio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato approvato dal Corso di studio competente.
6. Il Corso di studio può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:
 - a. la frequenza di corsi di insegnamento;
 - b. il superamento di esami di profitto, eventualmente da completare con prove integrative;
 - c. le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di laurea magistrale, della tesi anche con l'assistenza di un docente straniero;
 - d. le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza di reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le disposizioni della struttura competente.
7. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.

Articolo 12

Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. I Corsi di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.
2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere



ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente.

Articolo 13

Funzioni di orientamento

1. L'Università, al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, fornisce ampia pubblicità sui percorsi formativi dei vari Corsi di studio e diffonde, entro il 30 giugno di ciascun anno, il manifesto generale degli studi con tutte le notizie utili per le immatricolazioni ed iscrizioni all'anno accademico successivo.

2. Su proposta dei Corsi di studio, le Scuole:

a) promuovono attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita anche con il supporto e il coordinamento del Servizio Centrale;

b) predispongono, in materia di orientamento alla scelta universitaria, un piano di attività da svolgere in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Istituti secondari superiori e altri Enti pubblici e privati;

c) attivano, in materia di orientamento in uscita, servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, di concerto con la Regione, Enti pubblici e altri soggetti coinvolti nei Comitati di Indirizzo.

Articolo 14

Tutorato

1. I Corsi di studio, avvalendosi del coordinamento e dei servizi comuni messi a disposizione dalla Scuola:

a) forniscono mediante l'attività di tutorato di docenti e ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;

b) possono organizzare corsi serali;

c) si attivano per una completa integrazione degli studenti portatori di handicap, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. A tal fine possono avvalersi di personale qualificato ed eventualmente anche di studenti.

Articolo 15

Calendario didattico

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dei Corsi di studio, ciascuna Scuola stabilisce le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studio ad essa appartenente.



Le lezioni non possono iniziare prima della terza settimana di settembre e finire oltre il 30 giugno.

Articolo 16

Programmazione didattica annuale e gestione delle attività didattiche

1. Le proposte dei Consigli di Corso di studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza e di strutture, e le esigenze di coordinamento didattico.
2. I responsabili dei Corsi di studio, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
3. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai Corsi di studio, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
4. Nell'ambito della programmazione didattica annuale il Corso di studio coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali del corso di studi.
5. Ad ogni credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente. A disposizione dello studente per lo studio individuale e le altre attività formative di tipo individuale è garantita una quota non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Ad ogni CFU corrisponde altresì un valore di 8-9 ore di attività didattica frontale, salvo motivate deroghe deliberate dagli Organi di governo dell'Ateneo.
6. I corsi di insegnamento possono integrare settori scientifico-disciplinari diversi, essere articolati in più moduli, dello stesso settore o di più settori scientifico disciplinari ed essere affidati a docenti diversi nel rispetto della normativa vigente. Resta ferma l'unicità della prova finale.
7. I Corsi di studio possono mutuare insegnamenti da altri corsi anche appartenenti a classi diverse, fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi. Qualora l'insegnamento appartenga ad un corso coordinato da diversa Scuola, è necessario acquisirne il parere.
8. I Corsi di studio possono proporre la suddivisione dei corsi di insegnamento, oltre che nel rispetto della normativa vigente, in ragione del numero dei frequentanti, delle particolari caratteristiche e tipologia di tali corsi di insegnamento e della disponibilità delle strutture necessarie. Il Corso di studio propone le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.
9. Nel caso di insegnamenti suddivisi in più corsi, è compito della Commissione di cui all'articolo 6 verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non diano luogo a disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 17 Piani di studio

1. Il Corso di studio definisce annualmente, in conformità al regolamento didattico del corso di studio, il piano generale degli studi.
2. **È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.**
3. Lo studente presenta il piano di studio al Corso di studio competente nei termini da esso previsti e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula ufficiali e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia consentiti. In caso contrario, entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei piani di studio, il Corso di studio concorda con lo studente eventuali modifiche e trasmette le risultanze alle strutture amministrative competenti.
4. Lo studente ha comunque diritto a presentare un nuovo piano di studio nell'anno accademico successivo a quello della precedente approvazione. In casi di necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo studente può presentare domanda di variazione al piano di studio approvato almeno trenta giorni prima della presentazione della domanda di tesi di laurea alla segreteria studenti.

Articolo 18 Esami di profitto ed altre verifiche

1. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti. Tali accertamenti, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, i Corsi di studio dovranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.



3. Oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle Commissioni d'esame, il regolamento didattico del corso di studio potrà prevedere altre forme di attribuzione di crediti sempre individuali, indicandone l'organo competente.

4. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

5. Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con il Corso di studio di una università o istituto anche di un paese straniero, le attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell'interessato con le denominazioni proprie dell'ordinamento del Corso di studio di origine.

6. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.

Articolo 19

Calendario esami

1. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di studio e lo rende noto agli studenti all'inizio dell'attività didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza l'autorizzazione del Presidente della Scuola e non possono in ogni caso essere anticipate.

2. Per lo svolgimento degli esami di laurea/laurea magistrale la Scuola prevede almeno tre appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di norma non in concomitanza con altre attività didattiche.

Articolo 20

Commissioni di esame

1. La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, cui la potestà di nomina può essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell'attività formativa e da almeno un altro docente, ricercatore o cultore della materia. Il titolare dell'attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento.



2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono autorizzati dai Consigli dei Dipartimenti competenti ad esprimere i pareri sui settori scientifico-disciplinari interessati, su proposta del Consiglio di Corso di laurea.
3. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all'unanimità menzione della lode.
4. Le tipologie degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, nei regolamenti didattici del corso di studio.
5. I risultati dell'esame vengono trasmessi tempestivamente, tramite procedura informatica, dal Presidente della Commissione. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.

Articolo 21

Prove finali e conseguimento del titolo

1. Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall'Università di Firenze il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del corso.
3. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. La discussione della prova finale è pubblica.
5. Le Commissioni d'esame per il conseguimento del titolo sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, o del Presidente della Scuola, ai quali la potestà di nomina può essere delegata, e sono costituite in maggioranza da docenti dell'Università di Firenze.
6. Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a tre membri per le Commissioni di laurea e a sette membri per le lauree magistrali.
7. Il voto è sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere fatta all'unanimità menzione della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110.
8. Titoli congiunti sono rilasciati con le modalità previste all'articolo 11, comma 2.
9. Il Corso di studio può autorizzare lo studente a redigere l'eventuale elaborato scritto per la prova finale/tesi di Laurea magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in lingua straniera.

Articolo 22

Studenti



1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università di Firenze coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e ai corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di master.
2. L'Università di Firenze prevede la figura dello studente a tempo parziale per i corsi di laurea e laurea magistrale e la definisce con apposito regolamento di Ateneo.
3. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.
4. In rapporto ai periodi di lezione fissati ai sensi del precedente articolo 15 nel Manifesto degli Studi vengono stabiliti ogni anno i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi. Domande oltre i termini così fissati potranno essere presentate con adeguata motivazione al Rettore.
5. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione a qualsiasi corso di studio, congiuntamente ai requisiti essenziali da possedere, alla documentazione da predisporre e alle tasse e contributi da pagare, sono indicati nel Manifesto degli studi, nonché resi noti attraverso gli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli interessati.
6. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della propria carriera manifestando la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

Articolo 23

Proseguimento degli studi, trasferimenti, passaggi di corso

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra università e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, sono subordinate ad approvazione da parte del Corso di studio ricevente, che valuta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'eventuale convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifiche convenzioni presentate al Senato Accademico per l'approvazione dal Dipartimento di riferimento, su proposta del Corso di studio. Resta fermo che, per i trasferimenti che avvengono da corsi di studio collocati nella stessa classe, viene effettuato il massimo riconoscimento possibile dei crediti già acquisiti, e comunque non meno del 50 per cento degli stessi relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove richiesto il superamento del test di accesso, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti resi



disponibili a seguito della programmazione annuale. L'eventuale selezione avverrà sulla base di criteri definiti dal Corso di studio competente.

2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri corsi appartenenti alla medesima classe o a classe diversa attivati nell'Università di Firenze, il regolamento didattico del corso di studio stabilisce criteri generali sulla base dei quali individuare quali crediti già acquisiti saranno riconosciuti validi.

3. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.

4. Gli studenti universitari che abbiano rinunciato agli studi o che per effetto della previgente normativa risultino decaduti, possono essere reimmatricolati ad un Corso di studio attivo in Ateneo e contestualmente chiedere, con le modalità di cui al presente articolo, l'abbreviazione del corso di studi in virtù degli esami sostenuti nella precedente carriera e previa valutazione della stessa; i Corsi di studio potranno attribuire crediti agli esami sostenuti nella precedente carriera ritenuti validi ai fini del nuovo corso di laurea.

Articolo 24

Validità dei crediti acquisiti e decadenza

1. I regolamenti dei corsi possono prevedere, con cadenza triennale dal termine della durata prevista per il corso di laurea e con cadenza biennale dal termine di quella prevista per il corso di laurea magistrale senza il conseguimento del titolo, la verifica della validità dei crediti precedentemente conseguiti e l'accertamento di eventuali debiti formativi, predisponendo attività utili all'assolvimento dei debiti medesimi.

Articolo 25

Certificazioni

1. L'Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dalla normativa vigente sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. L'Università rilascia, al momento del conseguimento del titolo, il supplemento al diploma in conformità alla normativa vigente.

3. In caso di rinuncia dello studente, di cui all'articolo 22 comma 6, l'Ateneo rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.

Articolo 26

Attività culturali degli studenti

1. E' riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all'interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità culturali, non sostitutive di compiti



istituzionali. I responsabili delle strutture possono autorizzare a tal fine l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 27

Doveri didattici dei docenti

1. Restando fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore, ciascun docente in considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico per attività nei corsi di studio di primo livello.
2. Ai fini dell'integrazione con le attività formative del corso di studio, i compiti didattici del docente, sono attribuiti dal Dipartimento cui il docente afferisce, sentito il Consiglio della Scuola per il coordinamento didattico.
3. Per quanto riguarda i doveri didattici dei docenti si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28

Registro delle lezioni

1. Ciascun docente deve tenere per ogni insegnamento svolto in qualsiasi tipo di corso di studio compresi Master, Perfezionamenti, Specializzazione e Dottorati un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta, apponendovi la firma.
2. Le modalità di conservazione del registro sono indicate e rese note dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, fermo restando che una copia del registro deve essere conservata presso la Scuola.

Articolo 29

Master

1. Per corrispondere ad esigenze di perfezionamento scientifico-professionale, nonché di formazione permanente e ricorrente, possono essere attivati corsi successivi alla laurea e alla laurea magistrale

promossi e organizzati dai Dipartimenti, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master universitari di primo e di secondo livello. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve rispondere a esigenze formative adeguatamente riscontrate anche in relazione al possibile collocamento nel mondo del lavoro. A tale scopo l'impostazione dei corsi relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e



adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. I master possono essere istituiti in collaborazione con Università italiane o straniere o con altri Enti pubblici o privati.

2. I Dipartimenti che propongono l'attivazione di master dovranno indicare gli obiettivi e l'articolazione delle attività formative, tenendo conto della programmazione didattica complessiva.

3. Per conseguire il master universitario di primo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea; per il master di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea magistrale.

4. Il master è attivato con decreto rettorale previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. Il decreto determina i requisiti di accesso, il percorso formativo, il numero dei posti, le modalità di selezione, i contributi di iscrizione, la sede amministrativa del master, il responsabile del corso e ogni altro elemento utile.

Gli ulteriori aspetti della materia verranno disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Articolo 30

Dottorato di ricerca

1. Il titolo di Dottore di ricerca è conseguito al termine del Corso di Dottorato di Ricerca.

2. Il Corso di Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

3. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è disciplinato, in osservanza della normativa vigente, dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Articolo 31

Scuole di specializzazione

1. Il Diploma di Specializzazione si consegue al termine del Corso di Specializzazione.

2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di Direttive dell'Unione Europea.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei Decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da Direttive dell'Unione Europea.



4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da specifici regolamenti.

Articolo 32

Servizi didattici integrativi

1. Tenuto conto della programmazione didattica complessiva, l'Ateneo può attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente. L'Ateneo può altresì attivare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale anche adottando forme didattiche a distanza (e-learning). I corsi erogati in modo parziale o totale con forme didattiche a distanza (e-learning) sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 33

Corsi singoli

1. E' consentito iscriversi a singole attività formative ("Corsi singoli") attivate nell'ambito di corsi di studio di questo Ateneo, entro il limite massimo di 60 crediti acquisibili per anno accademico, nonché sostenere le relative prove di esame ottenendone certificazione, ai seguenti soggetti:
 - a. soggetti in possesso di un titolo accademico conseguito presso Università italiane o estere o istituti equiparati;
 - b. soggetti iscritti ad un corso di studi presso Università estere o istituti equiparati;
 - c. cittadini comunitari in possesso di un diploma di scuola media superiore e non iscritti ad alcun corso di studi presso l'Università di Firenze.
2. Per i corsi a numero programmato, l'iscrizione ai corsi singoli è consentita solo nei limiti dei posti risultati non coperti dopo l'espletamento delle prove annuali di ammissione, e previo superamento di apposita prova selettiva qualora il numero di richiedenti l'iscrizione al corso singolo risulti superiore al numero dei posti non coperti.
3. Le tasse di iscrizione ed i contributi per i corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
4. I termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Corsi singoli sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.

Articolo 34

Norme finali



1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione. Le strutture didattiche ed amministrative dell'Ateneo uniformano ad esso le proprie procedure e modalità operative.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 35, sono abrogati il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modificazioni, il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001, e successive modificazioni, il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 550 (prot. 39902) dell'11.6.2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 35

Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.
2. Il Senato Accademico disciplina le modalità e i tempi secondo i quali gli studenti possono, a domanda, optare per il passaggio al nuovo ordinamento. Il Senato Accademico stabilisce inoltre da quale Corso di studio sono gestite le carriere degli studenti che permangono nei previgenti ordinamenti.
3. I Corsi di studio competenti definiscono i criteri per la ricostruzione della carriera degli studenti che optano per i nuovi ordinamenti, anche prevedendo eventuali equipollenze.
4. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non optino ai sensi dei commi precedenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modificazioni, nonché quelle del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni, e del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 550 (prot. 39902) dell'11.6.2008, e successive modificazioni, ivi comprese le norme relative alla decadenza dalla carriera scolastica.
Per gli aspetti procedurali connessi alla gestione della didattica, nonché alle competenze degli organi preposti, si fa comunque riferimento alle nuove strutture didattiche previste dal vigente Statuto.
Qualora la norma di cui all'art.16, comma 5, relativa al rapporto ore di lezione/CFU inficiasse la programmazione didattica triennale già deliberata dalle Facoltà alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Organi di governo potranno deliberare che la suddetta norma si applica a decorrere dall'anno accademico 2015/2016.



Articolo 36

Strutture didattiche dell'Ateneo

1. L'Università degli Studi di Firenze comprende i seguenti Dipartimenti di riferimento per i corsi di laurea e laurea magistrale:

Dipartimento di Architettura (DiDA) Dipartimento di Biologia (BIO) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" Dipartimento di Fisica e Astronomia
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO) Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini"(DIMAI) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) Dipartimento di Scienze della Terra (DST)
Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)
Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA) Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

2. L'Università degli Studi di Firenze comprende, inoltre, le seguenti Scuole che svolgono funzioni di coordinamento didattico:

Scuola di Agraria
Scuola di Architettura
Scuola di Economia e Management
Scuola di Giurisprudenza
Scuola di Ingegneria
Scuola di Psicologia
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scuola di Scienze della Salute Umana
Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.



Come previsto dall'art.30, comma 5, dello Statuto, ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre, purché contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva. In particolare, vista l'organizzazione dipartimentale di Ateneo basata sull'omogeneità dei settori scientifico disciplinare, in ottemperanza alla normativa, l'afferenza dei Dipartimenti a più Scuole risulta necessaria per i Dipartimenti cui afferiscono docenti di settori scientifico disciplinare della formazione di base nei corsi di studio.

Relativamente al Titolo II – Ordinamenti didattici dei corsi di studio, si procederà con specifici decreti rettorali.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Firenze,

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci